**Oggetto: Iniziative di collaborazione gestionale tra le ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini di Vignola e Delia Repetto di Castelfranco Emilia. Indirizzi.**

**L’Assemblea dei Soci**

**Premesso** che:

* ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 2/2003, i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative e dei compiti di programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, dell'erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché delle altre funzioni e compiti loro conferiti dalla legislazione statale e regionale;
* l’Azienda USL assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
* le ASP nascono per fornire un assetto strutturato e funzionale alla componente pubblica del sistema di produzione ed erogazione dei servizi per le persone in ogni fascia d’età, nell’ottica della più ampia integrazione socio-sanitaria, permettendo una gestione unitaria e una qualificazione dei servizi grazie al superamento della frammentarietà degli interventi e allo sviluppo dell’integrazione con gli altri soggetti e servizi che costituiscono il welfare di comunità:
* Le Asp si caratterizzano come enti pubblici multiservizi secondo princìpi di economicità e miglioramento della qualità degli interventi attraverso la riorganizzazione, su tutto il territorio, dell’offerta pubblica di servizi;

**Rilevato**, in particolare, che:

* l’art. 3, comma 1, della L.R. Emilia-Romagna n. 12/2013, recante “*Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona.*”, dispone che “*Le Aziende pubbliche di servizi alla persona sono enti pubblici non economici locali disciplinati dall'ordinamento regionale e dei quali gli enti soci, gli enti locali, le Unioni di Comuni e le Aziende sanitarie si avvalgono per la gestione e l'erogazione dei servizi di cui all'*[*articolo 1*](http://bd20.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=24LX0000788040ART13)*, nonché per altre funzioni ed attività previste dallo Statuto dell'ASP.*”;
* ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge da ultimo richiamata, sono costantemente perseguiti, nel rispetto della normativa vigente e dei principi della razionalizzazione amministrativa e del contenimento della spesa pubblica, obiettivi di superamento del frazionamento nella gestione e nell'erogazione dei servizi sociali e socio-sanitari sulla base di criteri di adeguatezza;
* in ogni ambito distrettuale, è prevista l’individuazione di un’unica forma pubblica di gestione dei servizi sociali e socio-sanitari;
* gli enti interessati, nell’attuare il percorso di razionalizzazione ed unificazione, garantiscono adeguatezza gestionale, efficienza ed economicità alle forme pubbliche di gestione e provvedono alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei fattori produttivi, al fine di pervenire al contenimento dei costi amministrativi ed all’ottimizzazione degli strumenti di gestione;
* la realizzazione della forma unica di gestione deve prevedere l’ingresso, laddove non già presenti, di tutti gli enti locali o di loro forme associative ricompresi nell’ambito distrettuale;
* alle forme pubbliche di gestione è garantita l’attribuzione di un ruolo multisettoriale mediante l’assegnazione della unitarietà dei servizi sociali e socio-sanitari;
* al fine di garantire quanto sopra previsto e di completare il processo di riordino istituzionale, gli enti locali e le Unioni di Comuni interessati assicurano l’unificazione delle Aziende pubbliche di servizi alla persona già costituite e operanti nel medesimo ambito distrettuale;
* gli enti interessati possono altresì prevedere di addivenire ad un’Azienda unificata che operi su più ambiti distrettuali, mediante l’aggregazione di ASP costituite nel medesimo territorio provinciale;

**Considerato** che:

* in linea con le norme sopra rassegnate, sono in atto, tra gli organi di governo delle ASP della Regione, iniziative istruttorie sul reciproco coordinamento e la collaborazione istituzionale, volte alla ricerca di soluzioni disciplinatorie e gestionali delle attività che, ferma l’autonomia di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna, posano assicurare una maggiore “massa critica” nella relazione con l’Amministrazione Regionale, in chiave sia propositiva che di scambio di idee progettuali sul consolidamento e sullo sviluppo delle aziende e delle strutture in cui si articolano;
* in particolare, è intenzione delle ASP Delia Repetto e Terre di Castelli Giorgio Gasparini attivare ogni possibile iniziativa di interscambio e collaborazione che – nell’ottica di poter valutare l’utilità di successive ed eventuali scelte politiche di ulteriore aggregazione e/o di convenzionamento operativo ed erogativo – costituiscano forme di condivisione delle risorse, anche umane, a disposizione e di laboratorio progettuale per il miglioramento quali-quantitativo dei servizi, soprattutto con riguardo alle opportunità di razionalizzazione e miglio combinazione dei fattori di produzione disponibili, sia a legislazione corrente che in prospettiva di ulteriore riordino del sistema in atto, tenuto anche conto delle istanze presentate in seno al CTSS ;

**Atteso** che:

* l’ASP Delia Repetto di Castelfranco Emilia è correntemente priva del Direttore;
* gli organi di amministrazione della stessa e dell’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini di Vignola ritengono di cogliere l’occasione per condividere, nella corrente fase di riordino delle proprie forme e modalità di gestione, la professionalità da incaricare nel ruolo di Direttore per la gestione delle stesse;
* l’ASP di Vignola ha in carica un direttore, cui sono conferiti, oltre alle funzioni di direzione previste dalla legge e dai contratti collettivi in vigore, obiettivi di razionalizzazione organizzativa e gestionale, nel quadro di una compiuta, efficace ed efficiente relazione tra funzioni di programmazione, accesso, indirizzo e controllo, proprie degli enti locali (Unione e Comuni aderenti), e attività di strutturazione ed erogazione dei servizi, anche nel regime dell’accreditamento, propri della medesima ASP;

**Ritenuto** che lo sviluppo in corso di detti ambiti di razionalizzazione organizzativa e gestionale possa costituire obiettivo strategico e prioritario anche per l’ASP di Castelfranco Emilia, interessata con le altre ASP regionali – come sopra esposto – a condividere una fase di analisi, studio, istruttoria e messa in atto di soluzioni gestionali ottimali, condivise e omogenee su scala di area vasta, anche sovra-distrettuale, nel più ampio quadro di collaborazione strategica interaziendale sopra rassegnato;

**Visti**:

l’art. 18, comma 2-bis, del D.L. n. 112/2008, ove si legge: “Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati.”;

il comma 557 dell’articolo unico della L. n. 331/2004, ai sensi del quale: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza.” (c.d. “scavalco in eccedenza”);

**Vista**, ancora, la disciplina del c.d. “scavalco condiviso” di cui al combinato disposto:

dell’art. 14 del CCNL di comparto del 22/1/2014, a mente del quale (comma 1) “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l’altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell’orario settimanale d’obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. …” e (comma 4) “I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell’ente di utilizzazione …”

e

dell’art. 15, comma 2, del CCNL di comparto del 16/5/2018, a mente del quale “L’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. …” e dell’art. 17, comma 1, del medesimo CCNL, a mente del quale “Negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l’ordinamento organizzativo dell’ente, sono titolari delle posizioni organizzative …” e comma 6, a mente del quale “Nelle ipotesi di conferimento di incarico di posizione organizzativa, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell’utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dagli artt. 13 e 14 del CCNL del 22/1/2004, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

* l’ente di provenienza continua a corrispondere le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti, riproporzionate in base alla intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e con onere a proprio carico;
* l’ente, l’Unione o il servizio in convenzione presso il quale è stato disposto l’utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base alla graduazione della posizione attribuita e dei criteri presso gli stessi stabiliti, con riproporzionamento in base alla ridotta prestazione lavorativa;
* al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, i soggetti di cui al precedente alinea possono altresì corrispondere con oneri a proprio carico, una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita ai sensi del precedente alinea, di importo non superiore al 30% della stessa.”;

**Concordata** pertanto, alla luce delle sopra riportate norme di legge e di contratto, tra le due aziende e in relazione alla natura da loro rivestita di enti non economici locali, ai sensi di legge regionale, cui si applica il medesimo CCNL e, in particolare, le riportate disposizioni negoziali di rango nazionale, l’esigenza di:

* condividere l’attuale Direttore dell’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, quale Direttore anche dell’ASP Delia Repetto, anche al fine di assicurare per l’ASP medesima:
* assicurare il presidio della struttura con l’adozione delle misure di prevenzione in materia di Covid-19 prescritte dalle disposizioni legislative di riferimento e dalle linee guida definite dalle Autorità competenti in materia sanitaria;
* procedere all’analisi della struttura del personale, proprio e somministrato, e la compatibilità dell’attuale assetto alla normativa di riferimento;
* sviluppare l’organizzazione dell’attività istituzionale in modo efficiente e capace di rispondere ai bisogni degli utenti con adeguati standard qualitativi;
* svolgere il monitoraggio della tenuta economica e finanziaria delle previsioni formulate nei documenti di bilancio approvati dall’assemblea dei soci lo scorso mese di luglio;
* predisporre uno o più studi di fattibilità, anche tramite il coinvolgimento dei dirigenti, referenti per materia delle due Unioni, per perseguire adeguati livelli di razionalizzazione d’impiego delle professionalità già disponibili e di quelle acquisibili, nonché delle risorse finanziarie esistenti;
* condividere, inoltre, la professionalità dell’attuale Direttore dell’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, quale Direttore anche dell’ASP Delia Repetto, anche al fine di assicurare unitarietà d’azione amministrativa e gestionale;
* dare indirizzo agli amministratori unici delle aziende di perseguire, nei limiti di legge e di contratto nazionale, l’attribuzione dell’incarico di direzione nelle forme previste dall’ordinamento in termini di “scavalco in eccedenza”, così da assicurare un più ampio presidio delle funzioni di direzione aziendale;

**Dato atto** che tale soluzione, oltre a consentire il perseguimento delle finalità istituzionali più sopra specificate, è sinergica a produrre, per la durata del presente accordo, reciproci miglioramenti della qualità ed efficientamento dei servizi;

**Concordato** che:

* il presente accordo decorre dal giorno 01/01/2022 e avrà durata, prorogabile con appositi provvedimenti di entrami gli enti, sino al 31/12/2022;
* che lo stesso acquisirà la sua efficacia all’atto dell’adozione, da parte di entrambe le aziende, del presente identico provvedimento e previa acquisizione del consenso da parte del Direttore dell’ASP di appartenenza organica,

**DELIBERA**

1. di fornire indirizzo, agli amministratori unici, di assumere ogni necessario provvedimento di loro competenza per l’attuazione degli indirizzi rassegnati nelle premesse, da intendersi in questa sede dispositiva integralmente trasfusi;
2. di prendere atto ed approvare la proposta di condividere il direttore dell’ASP Terre di Castelli Giorgio Gasparini, con sede in Vignola, affinché assuma la direzione dell’ASP Delia Repetto, in via di urgenza e fino al 31/12/2022, salvo accordo di proroga tra gli enti con lo spirare della presente convenzione;
3. di dare atto che il trattamento retributivo sarà stabilito, con atto dell’Amministratore Unico dell’ASP Delia Repetto, nei limiti di legge e di contratto nazionale, secondo criteri di adeguatezza in relazione alla collocazione apicale, alla complessità delle funzioni e ai livelli di responsabilità gestionale interna ed esterna, tenendo conto della duplicazione dell’incarico, precisando che gli obiettivi sono conferiti formalmente dall’Amministrazione dell’ente di appartenenza dell’incaricato e costituiscono oggetto di misurazione e valutazione, ai sensi di legge e di CCNL, da parte dei rispettivi Nuclei di Valutazione operanti presso le ASP ;
4. di prendere atto che l’incaricato risponde distintamente ai due enti in ordine ai rispettivi programmi e obiettivi, in quanto specifici di ciascuna azienda;
5. di dare mandato, previa intesa tra gli organi di amministrazione delle aziende, affinché gli stessi attuino gli obiettivi comuni rassegnati dalle rispettive Assemblee correlati all’attuazione delle linee di indirizzo progettuale e di miglioramento organizzativo e gestionale che costituiscono motivazione del presente accordo;
6. di istituire, quale forma di consultazione e confronto sull’andamento della convenzione e sulle prospettive future, un “Ufficio di coordinamento” composto dai Presidenti delle due Unioni, dagli assessori competenti per materia, dagli Amministratori di entrambe le ASP, con la partecipazione eventuale del Direttore dell’Asp se ritenuto necessario; partecipazione estesa ai dirigenti responsabili degli uffici di piano, in caso di prospettive che possano riflettersi sulla programmazione e pianificazione in atto.